

XVII legislatura

**La decisione di bilancio per il 2014  
A.S. n. 1120 "Disposizioni per la  
formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato (legge di  
stabilità 2014)"; A.S. n. 1121  
"Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2014 e per il  
triennio 2014-2016"**

Profili di competenza della 13<sup>a</sup>  
Commissione

ottobre 2013  
n. 72



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
dell'ambiente e del territorio



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

**La decisione di bilancio per il 2014  
A.S. n. 1120 "Disposizioni per la  
formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato (legge di  
stabilità 2014)"; A.S. n. 1121  
"Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2014 e per il  
triennio 2014-2016"**

Profili di competenza della 13<sup>a</sup>  
Commissione

ottobre 2013  
n. 72

a cura di: R. Ravazzi



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra le parti di interesse per la 13<sup>a</sup> Commissione dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2014:

- A.S. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";
- A.S. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016".

Per consentire una immediatezza di lettura e di confronto, si è scelto di indicare le cifre in milioni di euro, utilizzando l'arrotondamento matematico alla prima cifra decimale sulla base del valore della seconda (da 0 a 4, arrotondamento all'unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all'unità superiore).

Dall'arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.



## INDICE

1.	LA LEGGE DI STABILITÀ .....	9
2.	AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE .....	12
2.1.	Premessa .....	12
2.2.	Il bilancio di competenza.....	12
2.3.	Analisi per missioni e programmi .....	13
2.4.	Stanzamenti nello stato di previsione degli altri Ministeri .....	15
2.5.	L'ecobilancio .....	16
2.6.	Le Tabelle del ddl di stabilità 2014 .....	16
3.	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI.....	19
3.1.	Premessa .....	19
3.2.	Analisi per missioni e programmi .....	19
3.3.	Le Tabelle del ddl di stabilità 2014 .....	20
4.	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI .....	21
4.1.	Premessa .....	21
4.2.	Il bilancio di competenza.....	21
4.3.	Analisi per missioni e programmi .....	22
5.	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE .....	24
5.1.	Analisi per missioni e programmi .....	24
5.2.	Le tabelle del disegno di legge stabilità 2014 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le parti di interesse per la Commissione Ambiente .....	25
	ALLEGATO: SINTESI E SCHEDE DI LETTURA.....	27
	<b>Articolo 5</b> <i>(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)</i> .....	29
	<b>Articolo 9, commi 2 e 3</b> <i>(Misure per eventi sismici)</i> .....	41
	<b>Articolo 19</b> <i>(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)</i> .....	45

**Articolo 20**

*(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti).....49*

## 1. LA LEGGE DI STABILITÀ

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2014-2016 è stato predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009.

La legge di stabilità - che ha sostituito la legge finanziaria - è uno strumento ispirato al metodo della programmazione che è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale. Essa dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, provvedendo altresì alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

La legge n. 196 del 2009 ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra, stabilendo che essa debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale. Il suo contenuto tipico, parzialmente innovato rispetto alla normativa previgente, conferma l'esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché gli interventi di natura localistica o microsettoriale.

L'abrogazione integrale della legge di contabilità n. 468/1978 ha peraltro comportato la soppressione implicita della disposizione che prevedeva la possibilità di inserire nella finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia.

Più in dettaglio, i contenuti che la legge di stabilità deve indicare sono:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale;

c) le nuove tabelle in allegato alla legge di stabilità, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:

- gli importi relativi alle leggi di spesa di carattere permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l'esclusione delle spese obbligatorie;
- gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
- gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, aggregate per programma e per missione.

d) l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

e) le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f) le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l'eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza disciplinato dalla legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009;

g) le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

h) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.

Al disegno di legge di stabilità viene inoltre allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. Tale prospetto deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità e successivamente allegato alla legge di stabilità medesima.

La legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico - dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall'asestamento relativo all'anno precedente - per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché ne venga comunque assicurato un valore positivo.

Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nella risoluzione parlamentare sulla Documento di Economia e di Finanza.

In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità vanno altresì indicati i provvedimenti legislativi, con i relativi effetti finanziari, adottati dal Ministro dell'economia qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in caso di sentenze definitive recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Al disegno di legge di stabilità viene infine allegata, oltre alla relazione tecnica prevista con riferimento agli obblighi di copertura, una nota tecnico-illustrativa finalizzata ad illustrare, a scopi conoscitivi, il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della P.A.

Si segnala, riguardo al **disegno di legge di stabilità 2014 (Atto Senato 1120)** che l'**articolo 10, ai commi da 33 a 35** prevede ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. In particolare il **comma 33** specifica che le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di

euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 del disegno legge. Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le somme accantonate e rese indisponibili ammontano a 1,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,6 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

Inoltre, ai sensi del **comma 37**, è ridotta la disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto indicato nell'Allegato 5 del disegno di legge in esame. Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le riduzioni di spesa per i consumi intermedi ammontano a un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

## **2. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

### *LO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 (TABELLA 9)*

#### **2.1. Premessa**

Si ricorda che lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) risulta articolato per missioni e programmi.

Ad oggi il Ministero risulta articolato in 5 direzioni generali ed una struttura di vertice con compiti di coordinamento e vigilanza rappresentata dal Segretario generale, secondo quanto disposto dal decreto di riorganizzazione del Ministero, approvato con D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140. Con l'art. 17, comma 2, del D.L. 195/2009 è stato inoltre istituito un Ispettorato generale per il coordinamento degli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e di salvaguardia della sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

Con il decreto ministeriale GAB/DEC/2010/119 del 12 luglio 2010 è stata definita l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.

#### **2.2. Il bilancio di competenza**

Lo stanziamento complessivo di competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2014 ammonta a 509,5 milioni di euro; rispetto al dato assestato si registrava, quindi, una diminuzione di 17,3 milioni di euro (pari al 3,29 %).

Rispetto al dato assestato 2013, si registra una consistente riduzione dei residui, pari a 161,1 milioni di euro.

Lo stanziamento previsionale per il 2014 è composto per 352,2 milioni di euro da spese correnti, mentre le spese in conto capitale coprono una quota pari 147,4 milioni di euro. La restante parte riguarda il rimborso delle passività finanziarie.

Data una massa spendibile<sup>1</sup> di 784,1 milioni di euro ed autorizzazioni di cassa pari a 586,3 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione<sup>2</sup> risulta essere pari al 75,8 % e rappresenta la capacità di spesa del Ministero.

---

<sup>1</sup> Calcolata sommando i residui alla competenza.

<sup>2</sup> Calcolato dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.

### 2.3. Analisi per missioni e programmi

In seguito alla riclassificazione del bilancio dello Stato operata a partire dall'esercizio finanziario 2008, al Ministero dell'ambiente sono assegnate quattro missioni:

- missione 18 (*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*);
- missione 17 (*Ricerca e innovazione*);
- missione 32 (*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*);
- missione 33 (*Fondi da ripartire*).

Di seguito si dà conto nel dettaglio delle due missioni che assorbono la quasi totalità delle risorse attribuite agli ambiti di competenza della Commissione Ambiente.

L'analisi per missioni evidenzia, infatti, che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella Missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) con circa 387,7 milioni di euro e nella Missione 17 (Ricerca e innovazione) con circa 87,1 milioni di euro.

#### **Missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)**

Gli stanziamenti attribuiti alla missione 18, risultano pari a 387,7 milioni di euro, registrando una diminuzione di 16,7 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013 (pari al 4,1%).

#### **Programma 18.3 (Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)**

Le risorse di tale programma ammontano a 10 milioni di euro, con una riduzione di 17 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013 (-63%).

#### **Programma 18.5 (Sviluppo sostenibile)**

Le spese attinenti a tale programma, pari a 55,5 milioni di euro, che registrano un decremento di circa 10,9 milioni di euro (-16,4%), insistono prevalentemente sui seguenti capitoli:

- capitolo 2211 relativo alle spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali con 31,4milioni di euro;
- capitolo 2213, relativo all'esecuzione di convenzioni internazionali per la tutela e la protezione ambientale, in cui sono allocati 5,4 milioni di euro;
- capitolo 8407, con 12,8 milioni di euro per il fondo per l'efficientamento energetico e per la produzione di energie rinnovabili, in particolare quella solare termodinamica.

**Programma 18.8** (*Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale*)

La dotazione del programma è di 19,7 milioni di euro, sconta una riduzione rispetto all'asestato di 1,9 milioni di euro (-8,8%).

**Programma 18.11** (*Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale*)

La dotazione del programma è pari a 13,5 milioni di euro, con un decremento rispetto al dato asestato di 0,6 milioni di euro.

La gran parte delle risorse del programma era concentrata nei due capitoli 7085 e 8532 destinati all'attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a statuto speciale per la tutela dell'ambiente e del rischio idrogeologico, ove sono allocati complessivamente più di 9 milioni di euro.

**Programma 18.12** (*Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche*)

La dotazione di competenza di tale programma è pari a 141,1 milioni di euro, con una variazione negativa di 11 milioni di euro (pari al - 7,2 %) rispetto al dato asestato.

Si segnalano i seguenti capitoli:

- capitolo 7081 con 17,9 milioni di euro per l'estinzione dei mutui contratti dagli enti territoriali e locali e per gli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione, del programma nazionale di bonifica dei siti inquinati, degli contratti di programma relativi al ciclo di gestione dei rifiuti, per l'attuazione del protocollo di Kyoto;
- capitolo 7645 "Spese per il finanziamento degli interventi relativi all'attuazione del servizio idrico integrato, al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue", con 20 milioni di euro;
- capitolo 8531 con 30 milioni di euro per interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia;
- capitolo 8551 con 2,7 milioni di euro per la costruzione, sistemazione, riparazione e manutenzione di opere idrauliche e per interventi di sistemazione del suolo, nonché per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità. Si segnala, che la riduzione della dotazione del capitolo, viene messa in relazione alla confluenza di 15 milioni di euro al capitolo 7503, riguardante i piani di disinquinamento per il recupero ambientale.

**Programma 18.13** (*Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*)

La dotazione del programma ammonta a 147,9 milioni di euro e registra un incremento (+1,9 milioni di euro, pari all'1,3 %) rispetto all'assestato 2013.

Gli stanziamenti principali sono iscritti sui seguenti capitoli:

- capitoli 1551 e 1552, relativi alle spese per enti, istituti, associazioni ed altri organismi (cd. Contributo agli enti parco), con una dotazione complessiva di 77,7 milioni di euro. Il capitolo 1551, che è esposto in Tabella C del disegno di legge di stabilità, contiene uno stanziamento di 5,8 milioni di euro. Il capitolo 1552 risulta pari a 71,9 milioni di euro. Si fa notare che il capitolo 1552 è stato istituito in applicazione dell'art. 52 della legge 196/2009 in relazione al trasporto della quota delle spese obbligatorie dal capitolo 1551, che resta quantificato dalla tabella C, per la restante quota di spese rimodulabili;
- capitoli 1644 e 1646, relativi alla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti e per la gestione e promozione delle riserve marine, con una dotazione complessiva di 45,7 milioni di euro. I capitoli citati sono esposti in Tabella C.

### **Missione 17 (Ricerca e innovazione)**

Le risorse che, nell'ambito della Missione 17, riguardano il Ministero dell'ambiente sono concentrate nel programma 17.3 (ricerca in materia ambientale). Lo stanziamento di competenza per tale programma è pari a 87,1 milioni di euro, con un incremento di 2,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013 (pari al 3,2%).

All'interno del programma 17.3 si segnalano i capitoli 3621, con 5,1 milioni di euro, 3623, con 59,7 milioni di euro, e 8831, con 20,4 milioni di euro, tutti relativi all'ISPRA; la loro dotazione complessiva ammonta a 85,2 milioni di euro.

### **2.4. Stanziamenti nello stato di previsione degli altri Ministeri**

Oltre a quanto verrà esposto in relazione ai ministeri dell'Economia e delle finanze, delle Infrastrutture e trasporti e dei Beni e delle attività culturali si evidenzia il seguente stanziamento.

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) insiste uno stanziamento all'interno del programma 18.7 (Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità), con 195,7 milioni di euro destinati al Corpo forestale dello Stato.

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MSE) reca uno stanziamento di 1,3 milioni di euro all'interno del Programma 18.10 (Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico), destinato al funzionamento del Dipartimento per le comunicazioni.

## **2.5. L'ecobilancio**

Appare utile segnalare che il disegno di legge di bilancio contiene una sorta di bilancio ambientale dello Stato (o **Ecobilancio**). L'aggregato di spesa a cui si fa riferimento è la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali effettuate a beneficio della collettività.

In base a quanto riportato nell'Ecobilancio allegato al disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2014 (pag. 46 e seguenti) le risorse stanziato dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali, secondo il disegno di legge in esame, ammontano a circa 1,6 miliardi di euro nel 2014, pari allo 0,32 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato.

Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2013, pari a oltre 1,6 miliardi di euro, si registra un decremento del 4 per cento circa nel 2014. Si evidenzia, inoltre, come la spesa ambientale sia caratterizzata da una significativa quota di residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti.

La maggior parte delle risorse destinate a finalità ambientali sono assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (32 per cento nel 2014) e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (30 per cento), che insieme rappresentano oltre la metà del totale degli stanziamenti iniziali. Inoltre, complessivamente il 38 per cento delle risorse iniziali è attribuito: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (18 per cento), al Ministero dell'economia e delle finanze (5 per cento), al Ministero dell'interno (12 per cento), e al Ministero per lo sviluppo economico (3 per cento).

## **2.6. Le Tabelle del ddl di stabilità 2014**

### **Tabella A**

La Tabella A, che riguarda le voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, per il Ministero dell'ambiente prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro per il 2014 e di un milione di euro per ciascuno degli anni del biennio 2015 e 2016, finalizzato ad interventi vari.

### **Tabella B**

La Tabella B reca, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario.

Per il Ministero dell'ambiente si registra uno stanziamento di 28,1 milioni di euro per l'anno 2014 e di 17,7 milioni di euro ciascuno per gli anni 2015 e 2016. La relazione al disegno di legge di stabilità fa presente che l'accantonamento è finalizzato ad interventi a favore della difesa del suolo, interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il finanziamento delle risorse destinate alla copertura dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, che, tra l'altro, ha disposto una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

### **Tabella C**

Si ricorda preliminarmente che la Tabella C reca la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della nuova normativa contabile.

L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Gli stanziamenti complessivi relativi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risultano ripartiti tra la missione 17 (Ricerca e innovazione) e la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente).

Riguardo alla dotazione della Missione 17 (Ricerca e innovazione), vengono assegnati 25,5 milioni di euro per l'anno 2014 e 24,9 milioni di euro ciascun anno del biennio 2015-2016.

Lo stanziamento insiste interamente sui capitoli 8831 e 3621, per il finanziamento di interventi ed investimenti dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 112/2008.

Per quanto riguarda, invece, la Missione 18, la quasi totalità degli stanziamenti è attribuita ai capitoli 1644 e 1646 per la difesa del mare e al capitolo 1551, quale contributo a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi della legge n. 549/1995, che corrispondono, in buona sostanza, ai contributi per i parchi nazionali.

Con riferimento ai capitoli 1644 e 1646 è previsto uno stanziamento di 30,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 35,2 milioni di euro per il biennio 2015 e 2016.

Riguardo al capitolo 1551, la tabella C prevede uno stanziamento di 5,8 milioni di euro per l'anno 2014 e 5,5 milioni di euro per il biennio 2015 e 2016.

Si cita, da ultimo, lo stanziamento di circa 1,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2015-2016 per

l'attuazione della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 (MEF, Programma 2.5 – Rapporti finanziari con gli enti territoriali - capitolo 2820).

### **Tabella E**

La Tabella E, che fissa gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, dispone il rifinanziamento del decreto-legge n. 43 del 2013, art. 7-bis, comma 1, per la ricostruzione nei comuni interessati dal sisma nella regione Abruzzo, con uno stanziamento di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015.

### 3. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

*LO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, ANNO FINANZIARIO 2014 (TABELLA 13) PER LE PARTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE*

#### 3.1. Premessa

Le Competenze della Commissione Ambiente attengono anche ad alcune voci della Tabella di Bilancio del ministero per i beni e le attività culturali (Tabella 13). Nell'ambito della classificazione operata per il ddl di bilancio 2014, le dotazioni finanziarie del Ministero per i beni e le attività culturali fanno capo a 4 Missioni, fra le quali risulta rilevante per la Commissione Ambiente la missione "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*" (21).

#### 3.2. Analisi per missioni e programmi

L'interesse della commissione ambiente riguarda la Missione "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*" (21).

La missione n. 21 prevedeva uno stanziamento complessivo in conto competenza di 1.377,6 milioni di euro con un decremento di 70 milioni (-4,8%) rispetto al dato assestato 2013.

Fra i nove programmi in cui è articolata la missione si dà conto dei seguenti.

Programma 21.12 (*Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio*) per il quale si rileva uno stanziamento in conto competenza pari a 2 milioni di euro.

**Programma 21.14** (*Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*)

Presenta uno stanziamento in conto competenza pari a 5,3 milioni di euro e una riduzione dell'importo dello stesso, rispetto al dato assestato 2013, di 0,2 milioni di euro. Nell'ambito del programma si ricordano, in particolare:

- le spese per la progettazione e realizzazione di interventi di conservazione del patrimonio mondiale in pericolo in conseguenza di eventi bellici o calamità naturali (cap. 7302, rimodulabile), con uno stanziamento di 0,3 milioni di euro.

**Programma 21.15** (*Tutela del patrimonio culturale*)

Il programma presenta uno stanziamento in conto competenza pari a 208 milioni di euro e un decremento di 26 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013.

Nell'ambito del programma si ricordano, in particolare le somme per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici (cap. 1321, rimodulabile), pari a 19,8 milioni di euro (8,1 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato 2013).

**3.3. Le Tabelle del ddl di stabilità 2014**

**Ministero per i Beni e le Attività culturali, per le parti di interesse della Commissione Ambiente**

La Tabella C reca gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità.

Appare di interesse per la Commissione Ambiente la dotazione di circa 1,4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro ciascuno degli anni del biennio 2015-2016 (Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO).

## 4. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

### *LO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 (TABELLA 10)*

#### 4.1. Premessa

L'analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2014 viene svolta con riferimento alle missioni di interesse per la Commissione Ambiente, che risultano essere la missione 14 (*Infrastrutture pubbliche e logistica*) e la missione 19 (*Casa e assetto urbanistico*).

#### 4.2. Il bilancio di competenza

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio 2013, approvato con la legge n. 229 del 12, recava spese iniziali per complessivi 12.307 milioni di euro in conto competenza. Le medesime previsioni vengono assestate a 13.171 milioni di euro.

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2014 reca spese per complessivi 11.197 milioni di euro.

Si registra una diminuzione di 1.253 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013 risultante da una diminuzione sia delle spese correnti, per 170 milioni di euro, sia, per 1.082 milioni di euro, delle spese in conto capitale.

La ripartizione spese correnti e spese in conto capitale conferma anche nel 2014 la prevalenza, già registrata nel 2013, delle spese correnti rispetto a quelle in conto capitale.

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2014 è valutata complessivamente in 5.785 milioni di euro, di cui 622 per le unità previsionali di parte corrente e 5.163 milioni per le unità previsionali di conto capitale.

La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alla previsioni di competenza per il 2014, a determinare il volume della massa spendibile, ossia del limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di cassa.

Data una massa spendibile di 17.702<sup>3</sup> milioni di euro ed autorizzazioni di cassa pari a 12.299 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione<sup>4</sup> risulta essere pari al 69% e rappresenta la capacità di spesa del Ministero. Nel bilancio 2013 il coefficiente era l'88%. L'elevato coefficiente di realizzazione della spesa è dovuto alla carattere preponderante delle spese correnti, rispetto a quelle in conto capitale.

---

<sup>3</sup> Calcolata sommando i residui alla competenza.

<sup>4</sup> Calcolato dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.

### 4.3. Analisi per missioni e programmi

Di seguito viene fornita un'analisi di dettaglio dei principali programmi contenuti nelle missioni di competenza della 13<sup>a</sup> Commissione (Ambiente).

#### **Missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica)**

La missione Infrastrutture pubbliche e logistica (14 dell'elenco generale delle missioni) reca 3.852 milioni di euro, con una riduzione di 360 milioni di euro sull'assestato 2013.

#### **Programma 14.10** (*Opere strategiche, edilizia statale e interventi per calamità*)

Gli stanziamenti di competenza, pari a 2.850 milioni di euro diminuiscono di 192 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013.

La gran parte degli stanziamenti di competenza riguarda le spese per investimenti collocate sul capitolo 7060 "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". La dotazione di competenza, pari a 1.630,2 milioni di euro, assorbe, infatti, una quota rilevante delle risorse dell'intero programma. Si fa altresì notare che la dotazione del capitolo considerato fa registrare, rispetto al dato assestato, un decremento di 19,7 milioni di euro.

All'interno di tale programma si segnalano le seguenti dotazioni:

- per la laguna di Venezia, capitolo 7187, con 79,8 milioni di euro, e capitolo 7188, con 59,8 milioni di euro;
- capitolo 7200, con una dotazione di 298,7 milioni di euro per il sistema MOSE;
- capitolo 7470, con una dotazione di 12 milioni di euro per edifici e servizi pubblici danneggiati dal sisma dell'Abruzzo.

#### **Programma 14.11**(*Sistemi stradali, autostradali e intermodali*)

Le risorse di tale programma sono pari a 961 milioni di euro, con una riduzione di 159 milioni di euro rispetto all'anno 2013.

#### **Programma 14.5** (*Sistemi idrici, idraulici ed elettrici*)

Le risorse di tale programma sono pari a 36 milioni di euro (-7 milioni di euro rispetto all'assestamento 2013). Si segnala il capitolo 7156 recante contributi a favore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese con 15,4 milioni di euro.

**Programma 14.9** (*Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture*)

Le risorse iscritte in tale programma ammontano a 4,8 milioni di euro (-1 milione di euro rispetto al dato assestato 2013).

**Missione 19** (**Casa e assetto urbanistico**)

L'altra missione di interesse della 13<sup>a</sup> Commissione (Ambiente) su cui sono concentrati i principali interventi del Ministero è la missione 19 (Casa e assetto urbanistico). Lo stanziamento relativo alla missione 19 per l'anno 2014 è pari a 234,3 milioni di euro.

Tale missione ha subito un incremento negli stanziamenti di competenza rispetto al dato assestato 2013 (+ 21 milioni di euro).

Nell'ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è attribuito all'unico programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali).

In tale ambito occorre considerare anche gli stanziamenti del programma 19.1 (edilizia abitativa e politiche territoriali) collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

**Programma 19.2** (*Politiche abitative, urbane e territoriali*)

Relativamente a tale programma, la cui dotazione di competenza è pari a 234,3 milioni di euro, si segnalano gli stanziamenti insistenti prevalentemente sui seguenti capitoli:

- capitolo 1690, con 30 milioni di euro per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni;
- capitolo 1701, con 141,6 milioni di euro quali contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni;
- capitolo 7437, relativo a Programmi di edilizia sperimentale agevolata in locazione a canone concertato con 35,5 milioni di euro;
  - capitolo 7440, recante il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa con 3,9 milioni di euro.

## 5. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Stanziamenti di interesse per la Commissione Ambiente che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Tabella 2)

#### 5.1. Analisi per missioni e programmi

Stanziamenti relativi alle Missioni 8 (*Soccorso civile*), 18 (*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*) e 19 (*Casa e assetto urbanistico*) insistono sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Fanno parte della Missione 8 (Soccorso civile) due soli programmi di interesse della Commissione ambiente - 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) e 8.5 (Protezione civile) - collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

#### **Programma 8.4** (*Interventi per pubbliche calamità*)

La dotazione del programma, pari a 118,5 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'assestato 2013 di 22,4 milioni di euro.

Le principali voci di spesa, relative ad investimenti, sono ripartite nei seguenti capitoli:

- capitolo 7095 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione conseguenti al sisma della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria 1980-1982, con uno stanziamento, invariato rispetto al dato assestato, di 75,4 milioni di euro;
- capitolo 7411 "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori", con uno stanziamento di 43,1 milioni di euro.

#### **Programma 8.5** (*Protezione civile*)

La dotazione complessiva del programma nel testo originario è pari a 2.176,2 milioni di euro, con una riduzione di 291,7 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013.

La missione 18 (*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*) registra uno stanziamento di 36,7 milioni di euro per l'anno, totalmente destinato al programma 18.14 (*Sviluppo sostenibile*). Lo stanziamento registra un incremento di meno di 0,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013.

Di tale stanziamento, 33,3 milioni di euro insistono sul capitolo 7328 e riguardano annualità per la contrazione di mutui e di operazioni finanziarie per

interventi relativi al patrimonio idrico nazionale da parte di consorzi e enti irrigui.

La missione 19 (*Casa e assetto urbanistico*) registra uno stanziamento di circa 312,1 milioni di euro, totalmente destinato al programma 19.1 (*Edilizia abitativa e politiche territoriali*). Lo stanziamento presenta un incremento di circa 9,1 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013.

Per quanto riguarda il programma 19.1, la maggior parte degli stanziamenti sono concentrati nel capitolo 7817, con 292,2 milioni di euro quali somme occorrenti alla concessione di contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo.

## **5.2. Le tabelle del disegno di legge stabilità 2014 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le parti di interesse per la Commissione Ambiente**

### **Tabella C**

Per le parti di interesse per la Commissione Ambiente si segnala, che compaiono in tabella C - che, come noto, riguarda gli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità - i seguenti stanziamenti:

- circa 1,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2015-2016 per l'attuazione della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 (MEF, Programma 2.5 – Rapporti finanziari con gli enti territoriali - capitolo 2820);
- circa 143,5 milioni di euro per l'anno 2014, 184,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 134,6 milioni di euro per l'anno 2016 per l'attuazione del decreto-legge n. 142 del 1991: provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991;

### **Tabella E**

I principali importi riguardano gli stanziamenti relativi alle calamità e alla protezione civile (missione 8 - Soccorso civile; programma: Protezione civile).

Gli stanziamenti riguardano la prosecuzione degli interventi di ricostruzione per una serie di calamità naturali ed ulteriori interventi (tra i quali anche alcuni "grandi eventi") disposti da precedenti decreti legge e leggi finanziarie che riportano stanziamenti pressoché invariati rispetto a quelli previsti nella legge di stabilità per il 2013.



**ALLEGATO: SINTESI E SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 5**

*(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)*

L'**articolo 5** prevede il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo (comma 1), l'approvazione e il finanziamento di un piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica (comma 2) e di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive (comma 3).



## Articolo 5

### *(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)*

1. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le necessarie integrazioni e aggiornamenti. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto

idrogeologico. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del

finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive

individuare dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

L'**articolo 5** prevede uno stanziamento e una nuova disciplina delle modalità di finanziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo (comma 1), l'approvazione e il finanziamento di un piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica (comma 2) e di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive (comma 3).

In particolare il **comma 1** dispone che devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio:

- le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite di 600 milioni di euro;
- le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro.

Dispone, inoltre, che entro il 1° marzo 2014, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifichi gli accordi di programma e i connessi cronoprogrammi al fine di verificarne la tempestività "in relazione alle situazioni

di massimo rischio per l'incolumità delle persone" con possibilità di proporre alle regioni eventuali integrazioni e aggiornamenti.

Il comma 1 prevede, inoltre, che entro il termine del 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzino le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'Accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente, presentino specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati.

Le risorse in relazione alle quali - entro il 31 dicembre 2014 - non sia stato pubblicato bando di gara ovvero non siano stati affidati i lavori, sono revocate e destinate ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

A decorrere dal 2014, entro il mese di settembre, ai fini della programmazione finanziaria, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, deve presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ed alla evoluzione degli accordi di programma, con il fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi.

Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011<sup>5</sup> che prevede procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Il penultimo ultimo periodo del comma 1 autorizzata la spesa di 30 milioni per l'anno 2014, euro 50 milioni per l'anno 2015 e euro 100 milioni per l'anno 2016 per le finalità di cui al presente comma.

Il comma 1 modifica, infine, l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009<sup>6</sup> che riguarda gli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico - ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico - e introduce la possibilità di nominare commissari straordinari entro tre anni dalla data in vigore del decreto legge suddetto.

La modifica qui in commento è volta ad eliminare tale limite temporale di tre anni con il nuovo limite di sei anni dalla medesima data, estendendo così di tre anni il termine entro il quale possono essere nominati i suddetti commissari delegati.

---

<sup>5</sup> D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

<sup>6</sup> D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

Si ricorda che con l'approvazione del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006<sup>7</sup>) è stata operata, tra l'altro, anche una revisione della normativa sulla difesa del suolo, assorbendo i contenuti della cd. legge quadro n. 183 del 1989, ora abrogata.

Per quanto riguarda, nello specifico, le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, oltre alla competenza ordinaria sulla pianificazione di bacino prevista dall'articolo 65, l'art. 67, comma 2, del Codice prevede che le Autorità di bacino approvano dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli enti locali. Tali piani devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 225 del 1992, nonché individuare e perimetrare le aree a rischio idrogeologico molto elevato. Per tali aree sono adottate alcune misure di salvaguardia e, in caso di inerzia da parte delle Autorità di bacino, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo previsto dall'art. 57, adottare gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle citate aree. Il Comitato dei Ministri, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di bacino e dei piani straordinari, definisce - d'intesa con la Conferenza Stato-regioni - programmi di interventi urgenti, per i quali possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle infrastrutture, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 225.

Inoltre, entro sei mesi dall'adozione dei piani straordinari o dei programmi di interventi urgenti, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli, anche piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

Si ricorda che il citato articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, tra l'altro, è volto a permettere la realizzazioni di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico attraverso l'istituzione di Commissari straordinari delegati. Il comma 1 prevede la nomina di commissari straordinari delegati, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, per l'attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale.

La finalità è da rinvenirsi nella particolare urgenza connessa alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

I commissari dovranno essere nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate.

In merito ai compiti dei Commissari delegati essi dovranno, in analogia a quelli del decreto legge 185 citato:

---

<sup>7</sup> D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

- provvedere all'attuazione degli interventi con opportune azioni di indirizzo e supporto;
- promuovere le necessarie intese tra i soggetti pubblici e privati interessati;
- emanare gli atti e i provvedimenti necessari;
- curare tutte le attività di competenza delle p.a. necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
- avvalersi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha introdotto, tra le norme volte a velocizzare le procedure dei progetti statali facenti parte del Quadro Strategico Nazionale (QSN), anche la figura del commissario straordinario delegato con lo specifico compito di vigilare su tutte le fasi dei procedimenti. Egli ha infatti, poteri di impulso e anche sostitutivi e svolge, nel contempo, anche una serie di funzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'investimento stesso. Qualora non siano rispettati i tempi stabiliti dal cronoprogramma o sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato ha l'obbligo, nel primo caso, di comunicare le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione e, nel secondo caso, di proporre agli stessi soggetti la revoca dell'assegnazione delle risorse.

L'art. 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha destinato ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico lo stanziamento di un miliardo di euro assegnato dalla delibera CIPE del 6 novembre 2009 a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale previsti dall'art. 18, comma 1, lettere b) e *b-bis*), del decreto-legge n. 185 del 2008. La medesima disposizione ha consentito l'utilizzo delle citate risorse anche tramite accordi di programma, sottoscritti tra le regioni interessate e il Ministero dell'ambiente, che definiscono altresì la quota di cofinanziamento regionale.

Il predetto stanziamento è stato successivamente ridotto di 200 milioni di euro dagli articoli 17, comma *2-bis*, del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e dall'art. 2, comma *12-quinquies* del decreto-legge n. 225 del 2010, che hanno destinato tali risorse a interventi urgenti in alcune zone del territorio nazionale colpite da eventi meteorologici eccezionali. Gli stanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno subito una riduzione in conseguenza delle manovre di finanza pubblica che si sono susseguite e che hanno avuto un impatto sugli stati di previsione dei singoli ministeri e anche sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate -FAS).

L'art. 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha destinato una quota pari a 70 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Cipe, con deliberazione n. 8

del 2012<sup>8</sup> ha provveduto ad assegnare 674,7 milioni di euro ad interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno e, con la delibera n. 6 del 2012<sup>9</sup>, 130 milioni di euro ad interventi volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (in attuazione degli accordi di programma stipulati dal Ministero dell'ambiente con le Regioni). Si ricorda, inoltre, che la delibera CIPE n. 87 del 2012<sup>10</sup> ha approvato l'assegnazione di 1.060,48 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il finanziamento degli interventi nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per la manutenzione straordinaria del territorio, ivi inclusi interventi nel settore della difesa del suolo. Da ultimo, il comma 182 dell'articolo unico della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha previsto la concessione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo. In tale legge specifici stanziamenti sono stati destinati al Fondo di protezione civile per interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 (art. 1, comma 548) e nei territori colpiti da una serie di calamità naturali avvenute dal 2009 al 2012 (art. 1, comma 290).

Si ricorda che il citato decreto legislativo n. 229 del 2011 ha dato attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica", che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti già previsti dal Codice dei contratti in merito alla trasmissione dei dati all'Autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 5).

Le amministrazioni provvedono a comunicare i dati registrati nel sistema informativo di cui al punto precedente, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai

---

<sup>8</sup> Delibera Num. 8 del 17 maggio 2012, Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno

<sup>9</sup> Delibera Num. 6 del 14 aprile 2012, Fondo per lo sviluppo e la coesione. imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge, revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della Legge n. 183/2011.

<sup>10</sup> Delibera Num. 87 del 18 ottobre 2012 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio.

sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

La legge demanda ad un D.P.C.M attuativo l'individuazione dei criteri e delle procedure per il definanziamento automatico delle opere pubbliche non avviate. - (art. 9).

Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

Il **comma 2** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni per l'esercizio 2015 e 50 milioni per l'esercizio 2016, da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, per finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani.

Il piano, che deve essere preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua:

- gli interventi necessari;
- i soggetti che vi provvedono;
- le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per del costo complessivo dell'intervento.

Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, sopra illustrato, che prevede procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Si ricorda che la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, reca norme sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane, nonché sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa si propone, pertanto, di proteggere l'ambiente dai danni causati dal rilascio di queste acque e stabilisce un calendario di scadenze per gli Stati membri affinché i loro «agglomerati» siano dotati di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. Gli Stati membri devono provvedere affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane: entro il 31 dicembre 2000, per quelli con un numero di abitanti superiore a 15.000; entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 15000. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili», gli Stati membri devono garantire che gli agglomerati con oltre 10000 abitanti equivalenti siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998. Conseguentemente, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

a) al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 abitanti equivalenti;

b) entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10000 e 15000;

c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 10000.

Gli Stati membri sono responsabili del controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione e le acque che ricevono. Essi assicurano che, ogni due anni, le autorità nazionali competenti pubblichino una relazione di valutazione da trasmettere alla Commissione; gli Stati membri devono altresì predisporre e presentare alla Commissione una relazione sulle norme nazionali di attuazione della direttiva;

Infine, l'articolo 8 della direttiva prevede che in casi eccezionali dovuti a problemi tecnici e per gruppi di popolazione definiti geograficamente, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta speciale intesa ad ottenere un periodo più lungo per adempiere alle scadenze temporali sopra riportate.

In Italia la direttiva 91/271/CEE è stata recepita ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni, poi confluito decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), che contiene, nella parte terza la normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

La Corte di Giustizia, a seguito di una procedura di infrazione avviata contro il nostro Paese dalla Commissione Ue, nel dicembre 2010, in relazione a agglomerati sparsi tra Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia e Sicilia, ha condannato il nostro Paese per l'assenza di reti fognarie, il mancato trattamento delle acque reflue urbane e le prestazioni insufficienti degli impianti di trattamento.

La Corte di Giustizia (sentenza 19 luglio 2012, causa C-565/10) ha ritenuto che in Italia siano presenti agglomerati con più di 15mila abitanti in cui non viene effettuato un trattamento conforme delle acque confluite nelle reti fognarie in contrasto con le prescrizioni e i tempi stabiliti dalla direttiva 91/271/Cee sul trattamento delle acque reflue urbane.

Nel 2011 la Commissione ha inviato un parere motivato poiché oltre 143 città in tutto il paese non erano ancora collegate a un idoneo sistema fognario e/o non disponevano di impianti di trattamento secondario o questi ultimi avevano capacità insufficiente. La Commissione europea ha deciso di ricorrere nuovamente contro l'Italia dinnanzi alla Corte di giustizia per non aver garantito che le acque reflue provenienti da agglomerati con più di 10.000 abitanti siano adeguatamente trattate prima di essere scaricate in aree sensibili.

Secondo quanto riportato nella Settima relazione sull'attuazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), presentata il 7 agosto 2013, "in Italia 475 centri urbani piccoli/grandi sono risultati in violazione della direttiva quando il procedimento è stato avviato nel 1998; ora, solo 110 di essi si trovavano ancora in una situazione di non conformità al momento dell'emissione della sentenza della Corte".

Il **comma 3** istituisce un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nello stato di previsione del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 (*così nel testo, ma sembrerebbe trattarsi della procedura n. 2003/2077*), relativa, come afferma la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, a circa 200 discariche abusive sul territorio italiano. Rimane salva la responsabilità per danno ambientale dell'autore della contaminazione e del proprietario anche in relazione alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi necessari alla riparazione del danno.

Il piano, che deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua:

- gli interventi necessari;
- i soggetti che vi provvedono;
- le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento.

E' prevista la possibilità per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti.

Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, sopra illustrato, che prevede procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Si ricorda che la procedura n. 2003/2077 "Misure di controllo sulle discariche abusive", riguarda la corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE relative ai rifiuti pericolosi e della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (ricorso ex art. 260 TFUE). Le contestazioni della Commissione si fondano sull'esistenza, nel territorio italiano, di discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche, alcune delle quali contenenti rifiuti pericolosi. Come riferito dal Ministro per gli Affari Europei presso Commissione la VIII della Camera dei Deputati in data 11 settembre 2013, in base all'ultimo monitoraggio inviato alla Commissione, l'Italia ha trasmesso un aggiornamento al febbraio 2013, indicando che gli interventi di bonifica ammontano a 218 in tutto il territorio nazionale, di cui 16 contenenti rifiuti pericolosi. La Commissione ha notificato in data 6 maggio 2013 il ricorso contro la Repubblica italiana, (causa n. C-196/13), proposto ai sensi dell'art. 260, paragrafo 2 del TFUE. Nel caso di specie, la Commissione ha proposto alla Corte di giustizia di comminare sanzioni pecuniarie pari a una somma forfettaria che ad oggi assomma a euro 61.514.910 e una penalità di mora giornaliera di circa 256.819 euro, che sarà calcolata su base semestrale in funzione della percentuale di discariche messe in conformità nel periodo. La penalità di mora decorre dal giorno in cui la seconda sentenza della Corte viene

notificata allo Stato membro e termina il giorno in cui quest'ultimo pone fine all'infrazione.

**Articolo 9, commi 2 e 3**  
*(Misure per eventi sismici)*

Con il **comma 2** si dispone che per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, previsti all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la disposizione permette, tenuto conto del rifinanziamento in Tabella E di 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, la prosecuzione degli interventi.

Il **comma 3** autorizza la spesa, in conto capitale, di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dispone che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno.



**Articolo 9, commi 2 e 3**  
*(Misure per eventi sismici)*

2. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A

tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.

3. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Con il **comma 2** si dispone che per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, previsti all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013<sup>11</sup>, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis, ove si stabilisce che i contributi siano erogati dai comuni sulla base degli stati di avanzamento degli interventi e che i contributi stessi possono essere revocati in caso di mancato impiego delle somme o di loro utilizzo per finalità diverse.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la disposizione permette, tenuto conto del rifinanziamento in Tabella E di 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, la prosecuzione degli interventi.

Sempre secondo quanto riportato nella relazione tecnica, al fine di permettere un'erogazione dei contributi coerente con i profili di spesa effettivi, si prevede la presentazione da parte degli enti locali la dimostrazione dell'utilizzo delle risorse disponibili.

Si ricorda che l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013 ha disposto il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni dell'Abruzzo colpiti dagli eventi

---

<sup>11</sup> D.L. 26 aprile 2013, n. 43, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

sismici del 6 aprile 2009, autorizzando la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019. Le risorse sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che i contributi siano erogati dai comuni sulla base degli stati di avanzamento degli interventi; i contributi possono essere revocati in caso di mancato impiego delle somme o di loro utilizzo per finalità diverse.

Il **comma 3** autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata; si dispone, inoltre, che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno.

## **Articolo 19**

### *(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)*

L'**articolo 19** istituisce, a partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, denominato TRISE e articolato in due componenti: la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, denominata TARI; la seconda diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI.



## **Articolo 19**

### *(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)*

1. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE, articolato in due componenti. La prima componente, di seguito denominata TARI, assicura la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa

pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. La seconda componente, di seguito denominata TASI è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo del TRISE è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

L'**articolo 19** al **comma 1** prevede l'istituzione, a partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, di un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, denominato TRISE e articolato in due componenti:

- la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, denominata TARI (disciplinata dal successivo articolo 20);
- la seconda diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI (e disciplinata dall'articolo 21).

Il **comma 2** individua quale soggetto attivo del TRISE il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.



## **Articolo 20**

*(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)*

L'**articolo 20**, dedicato alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplina l'applicazione della TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES. La TARI è - ai sensi del precedente art. 19 - la prima componente della TRISE.

Il **comma 1** definisce quale presupposto per la TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il **comma 2** ribadisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il **comma 3** esclude dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il **comma 4** indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati.

Il **comma 5** individua la base imponibile da assoggettare a tassazione stabilendo, in particolare, che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7.

Il **comma 6** conferma per l'applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

Il **comma 7** prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Il **comma 8** stabilisce che la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestable per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

Analogamente a quanto previsto relativamente alla TARES, ai sensi del **comma 9** nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi del **comma 10** la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il **comma 11** stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri cui al D.P.R., n. 158 del 1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

In base al **comma 12**, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e cioè al metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (**comma 13**), deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi del **comma 14**, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

I **commi da 15 a 20** prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di TARES, introducendo, tuttavia, una novità rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie.

I **commi da 21 a 24** regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Il **comma 25** fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Il **comma 26** demanda ad un regolamento di esecuzione la fissazione dei criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI (**comma 27**).



## Articolo 20

### *(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)*

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al

fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

10. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

13. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

15. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

*a)* abitazioni con unico occupante;

*b)* abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

*c)* locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

*d)* abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

*e)* fabbricati rurali ad uso abitativo.

19. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 18. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

20. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

21. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

22. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un

importo percentuale non superiore al 100 per cento.

23. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

24. Per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

25. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

26. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati,

svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in

luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'**articolo 20**, dedicato alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplina l'applicazione della TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES. La TARI è - ai sensi del precedente art. 19 - la prima componente della TRISE.

Il **comma 1** definisce quale presupposto per la TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Si tratterebbe di quelle aree, cosiddette non operative, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, come ad esempio un giardino condominiale, un cortile, un'area di accesso ai fabbricati civili.

Secondo quanto sottolinea la relazione che si accompagna al disegno di legge in esame, "la norma, recependo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconduce l'applicazione della TARI alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti".

Si rammenta che in modo analogo il decreto-legge n. 201 del 2011<sup>12</sup> all'art. 14, con riguardo all'Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ha stabilito che il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. E, sempre analogamente prevede che sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree

---

<sup>12</sup> In attuazione a tale disposizione è stato pubblicato il Provv. 29 marzo 2013, Modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell' articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Si ricorda che per l'articolo 1117 del codice civile sono parti comuni dell'edificio:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i portici e i cortili;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, e i sottotetti destinati all'uso comune;

3) le opere di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, gli impianti idrici e fognari, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il **comma 2** ribadisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il **comma 3** esclude dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il **comma 4** indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti ai singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il **comma 5** individua la base imponibile da assoggettare a tassazione stabilendo, in particolare, che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7.

Il **comma 6** conferma per l'applicazione della TARI le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998<sup>13</sup>.

Si ricorda che il D.P.R. n. 138 del 1998 all'Allegato C ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria. Con riferimento ai criteri generali si ricordano i seguenti punti:

1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.

2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.

3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

Il **comma 7** prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Si dispone, più in particolare, che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 2000<sup>14</sup>, che stabilisce le modalità che l'amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

---

<sup>13</sup> D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

<sup>14</sup> L. 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

Il **comma 8** stabilisce che la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestable per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

Analogamente a quanto previsto relativamente alla TARES, ai sensi del **comma 9** nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi del **comma 10** la tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il **comma 11** stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri cui al D.P.R., n. 158 del 1999<sup>15</sup> recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

In base al **comma 12**, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e cioè al metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE<sup>16</sup> relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Come evidenziato anche nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, nei commi 11 e 12 è stata confermata la facoltà già prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della TARI, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest'ultima norma, quindi, come sottolinea la relazione, viene

---

<sup>15</sup> D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

<sup>16</sup> Dir. 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta che l'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (**comma 13**), deve comprendere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Sono, invece esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Si ricorda che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003<sup>17</sup>, disciplinando i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ha stabilito che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per determinato periodo.

Ai sensi del **comma 14**, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

I **commi da 15 a 20** prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di TARES, introducendo, tuttavia, una novità rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie.

Il **comma 15** prevede che la TARI sia dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente.

Il **comma 16** stabilisce che zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale.

---

<sup>17</sup> D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Il **comma 17** riguarda le modulazione della tariffa sono con riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Il **comma 18** stabilisce che il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo.

Sulla base del **comma 19**, il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Ai sensi del **comma 20** il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

I **commi da 21 a 24** regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (**comma 22**). L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI (**comma 23**), per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale, come previsto dal comma 24 che costituisce costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera.

Il **comma 25** fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504<sup>18</sup>. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

---

<sup>18</sup> D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Il **comma 26** demanda ad un regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>19</sup>, da emanarsi - su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI (**comma 27**). Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del citato D.P.R., n. 158 del 1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per quanto attiene alla normativa vigente in materia di tributi sui rifiuti, si rammenta che l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili (articolo 10, del decreto-legge n. 35 del 2013). A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

A seguito del rinvio per il 2013 del termine di versamento della prima rata (articolo 1-bis del decreto-legge n. 1 del 2013), l'articolo 10 del decreto legge 35 n. 2013 ha consentito ai comuni, per il solo anno 2013, di stabilire con propria deliberazione la scadenza e il numero delle rate di versamento; inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la

---

<sup>19</sup> L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tia 1 o la Tia 2; continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la riscossione del tributo. Per il solo 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – assegnata ai comuni ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, viene riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale.

Il decreto-legge n. 102 del 2013 ha quindi semplificato, per il 2013, le procedure di calcolo della componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal D.P.R. n.158 del 1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. E' fatto salvo il rispetto del principio chi inquina paga (Direttiva 2008/98/CE) e deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. In deroga a tali principi, i comuni possono altresì determinare i costi del servizio e le tariffe sulla base dei criteri applicati nel 2012.

In tale ambito, la Nota di aggiornamento al DEF 2013 ha preannunciato la sostituzione dell'IMU con una *service tax* che permetta di consolidare il decentramento fiscale mantenendo la parte di imposizione sull'immobile e introducendo una componente diretta a tassare i 'servizi indivisibili' e la gestione dei rifiuti. Con la *service tax* si passerebbe alla tassazione dei consumi oltre che del possesso e quindi verrebbe applicata non solo al proprietario ma anche al locatario.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>60</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1052 Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
<a href="#"><u>61</u></a>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 32 (Revisione delle strutture e dell'organizzazione)
<a href="#"><u>62</u></a>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 33 (Revisione delle dotazioni organiche)
<a href="#"><u>63</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1058 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"
<a href="#"><u>64</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" Edizione provvisoria
<a href="#"><u>65</u></a>	Dossier	Il riordino degli enti agricoli (AA.SS. nn. 137, 139 e 990)
<a href="#"><u>66</u></a>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1107 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" - Edizione provvisoria
<a href="#"><u>67</u></a>	Documentazione di base	I provvedimenti legislativi di amnistia e indulto dal 1948 ad oggi
<a href="#"><u>68</u></a>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 1121 e 1120
<a href="#"><u>69</u></a>	Dossier	La disciplina delle aree protette: Francia, Germania, Regno Unito e Spagna - Schede di sintesi e documentazione
<a href="#"><u>70</u></a>	Dossier	Disegni di legge A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121. Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Relazione sulla spesa del 2012 (Doc. CLXIV, n. 6) - Profili di competenza dell'8ª Commissione permanente
<a href="#"><u>71</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati <i>Ed. provvisoria</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".